

REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 31.10.2017

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina,

visto il D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.Lgs. 28 febbraio 1948, n. 174;

- vista la L. 7 agosto 1990, n. 241;

- vista la L. 31 dicembre 2012, n. 247;

- visti, in particolare, gli artt. 24, - 3 comma — e 29 - 1° co. lett. b) - della L. 31 dicembre 2012, n. 247;

considerato che:

- il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza;
- in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, che esercita nei predetti limiti

EMANA

il seguente Regolamento per il funzionamento delle attività consiliari.

ART. 1 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Le sedute del Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche.
2. Il Consiglio dell'Ordine si riunisce, quando sia necessario, in seduta pubblica per l'assunzione da parte dei nuovi avvocati e praticanti abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della Legge 247/2012.
3. Il Consiglio dell'Ordine decide a maggioranza, nel rispetto dei principi e delle norme poste a tutela della riservatezza, quali argomenti di maggior interesse da pubblicare sul sito internet istituzionale.
4. Il Consiglio dell'Ordine disciplina con apposito Regolamento il diritto di accesso agli atti a norma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 ELEZIONE DELLE CARICHE ISTITUZIONALI

1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Segretario e un Tesoriere. E' data facoltà, ai sensi dell'art. 28 comma 9 L. 247/12, di eleggere un Vice Presidente.
2. L'elezione delle cariche si svolge, a scrutinio segreto, nella prima adunanza dopo la proclamazione degli eletti.
3. Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica. Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quelle del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere ed, infine, previa apposita decisione del Consiglio, quella eventuale del Vice Presidente.

4. A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

ART.3 IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine circondariale di Latina e cura i rapporti con tutte le istituzioni; convoca e presiede le adunanze del Consiglio e, previa delibera del Consiglio, dell'Assemblea degli iscritti; predispone l'ordine del giorno delle adunanze e ne garantisce il regolare svolgimento.
2. Al Presidente è affidato il compito di delegare i Consiglieri all'attuazione dei progetti di settore e delle Commissioni consiliari.
3. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce e svolge le funzioni del Presidente in caso di temporanea assenza di questi.

ART. 4 IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

1. Il Consigliere Segretario:

- a) redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze del Consiglio e dell'Assemblea degli iscritti; cura l'invio, a tutti i componenti del Consiglio, dell'ordine del giorno per la successiva adunanza;
- b) cura l'invio di tutte le comunicazioni inerenti le convocazioni delle adunanze del Consiglio e di tutte le comunicazioni dell'Ordine;
- c) riceve le richieste d'inserimento delle questioni all'ordine del giorno del Consiglio e dell'Assemblea degli iscritti;
- d) redige e cura la pubblicazione degli stralci dei verbali delle adunanze nel rispetto comunque dei principi e delle norme poste a tutela della riservatezza.

ART. 5 IL CONSIGLIERE TESORIERE

1. Il Consigliere Tesoriere cura la contabilità dell'Ordine, predispone e redige i bilanci preventivi e consuntivi, che sottopone, preventivamente, all'approvazione del Consiglio, relazionandolo periodicamente e tiene, altresì, i rapporti con i consulenti contabili e con l'istituto di credito a cui è affidata la tesoreria dell'Ordine.

ART. 6 VALIDITA' DELLE ADUNANZE CONSILIARI

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Si considera presente ai fini della validità dell'adunanza anche il Consigliere che nella singola votazione dichiara di astenersi.
2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti, considerandosi utili ai fini del raggiungimento di tale maggioranza soltanto i voti favorevoli o contrari. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.
3. In caso di assenza del Presidente, qualora non sia stato nominato un Vice Presidente (o sia assente anche questi), ne esercita le funzioni il Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

ART. 7 GIORNI ED ORARI DELLE ADUNANZE

1. Alla prima adunanza il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si terranno le successive adunanze, di norma con cadenza settimanale, salvo per casi particolari e salvo per il periodo feriale decorrente dal 1° agosto al 31 agosto, durante il quale potranno comunque tenersi adunanze nei casi di estrema urgenza.
2. Le adunanze avranno luogo, di norma, nelle ore pomeridiane con inizio alle ore 15,00, salva diversa disposizione del Presidente.

ART. 8 ORDINE DEL GIORNO E COMUNICAZIONI

1. Le adunanze del Consiglio hanno luogo nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva conoscenza da parte dei Consiglieri delle questioni inserite nell'ordine del giorno che sarà trasmesso loro dalla segreteria entro le 24 ore antecedenti la data dell'adunanza.
2. Tutte le comunicazioni sono eseguite all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

ART. 9 SVOLGIMENTO DELL'ADUNANZA CONSILIARE

1. Il Presidente, o chi in sua vece, presiede l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento; verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti, secondo le regole di cui all'art.6. Il Presidente modera la discussione degli argomenti, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di prenotazione ad intervenire e dispone che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico.
2. I singoli argomenti sono trattati seguendo l'ordine del giorno redatto a cura del Presidente, salvo motivate eccezioni deliberate dalla maggioranza dei Consiglieri.
3. Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono dell'adunanza da parte del singolo componente deve essere fatta espressa menzione nel relativo verbale.
4. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine, specificandone i motivi per consentire l'ordinato svolgimento delle adunanze.
5. La discussione su ogni questione all'ordine del giorno, salvo che la maggioranza dei presenti ritenga utile approfondirla ulteriormente, deve essere contenuta entro i 15 minuti, al termine della quale il Consiglio procede alla votazione.
6. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri nel corso dell'adunanza e, laddove si verificano, il Presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine alla discussione, restituendola al Consigliere deputato a parlare.
7. Solo al Presidente è permesso interrompere chi sta parlando, per richiamare al rispetto del regolamento o alla durata dell'intervento.

8. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere, e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
9. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento dall'aula consiliare e, in caso di rifiuto, con la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina.
10. Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata deliberazione da parte del Consiglio, quelle non trattate saranno inserite nell'ordine del giorno della successiva adunanza.
11. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza.

ART. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i Consiglieri sono tenuti al più rigoroso riserbo su tutte le pratiche loro assegnate e sulle informazioni assunte nell'esercizio delle loro funzioni, nonché in ordine alle argomentazioni ed alle votazioni espresse in sede consiliare.

ART. 11 LE COMMISSIONI

1. Ferme restando le competenze istituzionali previste dalla legge, il Consiglio svolge le proprie attività anche mediante Commissioni di lavoro, ai sensi dell'art.32 L.247/2012.

Le commissioni possono essere composte da soli Consiglieri o da Consiglieri e iscritti non Consiglieri.

La designazione è sempre fatta dal Consiglio su proposta del Presidente o dei singoli Consiglieri.

Ogni Commissione deve prevedere un referente del Consiglio sull'attività svolta dalla Commissione stessa.

Il Consiglio potrà sempre costituire nuovi comitati, Commissioni o gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di specifiche tematiche interessanti l'attività forense o per il miglior esercizio dell'attività istituzionale.

Le Commissioni sono composte da un numero variabile di membri, con possibilità di modifiche in ogni momento, e le loro operazioni si svolgono senza l'osservanza di forme particolari, fatta salva la redazione del verbale di ogni riunione.

2. Ogni commissione determina il calendario dei propri lavori al fine di assolvere tempestivamente ai propri carichi di lavoro e si riunirà con cadenza almeno bimestrale.
3. I Consiglieri relatori, o altro Consigliere componente della Commissione, relazionano nelle riunioni del Consiglio sugli affari trattati dalla Commissione e inseriti negli argomenti dell'o.d.g. della seduta consiliare.

ART. 12 RAPPORTI CON GLI ISCRITTI


1. Ogni iscritto potrà presentare al Consiglio richieste scritte, segnalare disservizi e fornire suggerimenti riguardanti lo svolgimento dell'attività forense.
2. Il Consiglio, previa attribuzione da parte del Presidente della segnalazione o della richiesta alle singole Commissioni, risponderà all'iscritto, anche per la mera presa d'atto, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

ART. 13 NORME FINALI

1. Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo per tutti gli iscritti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione dedicata ai regolamenti vigenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e i Regolamenti emanati dal CNF.

Il Consigliere Segretario

Avv. Antonella Ciccarese



Il Presidente

Avv. Giovanni Lauretti

